

1. Ambito di validità

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura valgono soltanto rispetto alle aziende ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco.
- 1.2 STÖBER Antriebstechnik GmbH & Co. KG - di seguito "fornitore" - effettua le forniture ed eroga tutti i propri servizi tutti esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni di Vendita e Fornitura. Il fornitore non riconosce alcuna condizione opposta o divergente dell'ordinante, a meno che la sua validità non sia stata espressamente approvata dal fornitore.

2. Offerta e ordine

- 2.1 Se non espressamente definite come vincolanti, le offerte del fornitore s'intendono senza impegno e non vincolanti.
- 2.2 Determinante ai fini dell'ordine è la conferma d'ordine scritta del fornitore. Questa può avvenire anche mediante invio della fattura. Se l'ordinante ha delle obiezioni rispetto al contenuto della conferma d'ordine, deve opporvisi immediatamente. Altrimenti il contratto viene in essere sulla base della conferma d'ordine.
- 2.3 Eventuali accordi orali o telefonici divengono parte integrante del contratto soltanto se confermati per iscritto dal fornitore.
- 2.4 Disegni, figure, misure, pesi e altri dati prestazionali al di fuori dell'offerta e della conferma d'ordine sono vincolanti soltanto se così concordato.
- 2.5 Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore sui campioni, preventivi, disegni e informazioni analitiche di tipo tangibile e intangibile – anche in forma elettronica –; queste non devono essere rese accessibili ai terzi. Il fornitore si obbliga a rendere accessibili a terzi le informazioni e i documenti ricevuti dall'ordinante soltanto con il consenso di quest'ultimo.

3. Lavorazione e montaggio di parti inviate

- 3.1 Le parti inviate per la lavorazione e il montaggio devono essere spedite franco stabilimento del fornitore e, se necessario, ben confezionate con l'aggiunta di una lettera di vettura e della bolla di consegna. Deve essere inviato al fornitore un avviso di spedizione indicante il suo numero d'ordine.
- 3.2 È necessario rendere noto sia il materiale che la qualità tecnica delle parti inviate. Le parti pre-lavorate o messe a disposizione per il montaggio devono essere sempre a misura e conformi alle tolleranze richieste. Le parti da brocciare non devono essere finite e devono essere dotate di un sovrametallo per la ripassatura al tornio.
- 3.3 Se tali premesse non sono soddisfatte, il fornitore può addebitare i costi per l'aggravio di lavoro nonché per la sostituzione degli utensili anticipatamente usurati o danneggiati o recedere dal contratto, laddove l'ordinante deve indennizzare la corrispondente parte del prezzo contrattuale nonché le maggiori spese predette. Utensili e calibri non corrispondenti al settore normale del fornitore, nonché attrezzi e modelli particolari vengono fatturati in aggiunta. Essi rimangono di sua proprietà. I pezzi erroneamente pre-lavorati o difettosi forniti per il montaggio possono essere ripasati o rispediti indietro a spese dell'ordinante senza precedenti richieste di chiarimenti.
- 3.4 Il materiale di scarto dei pezzi spediti per la lavorazione diviene di proprietà del fornitore.

4. Prezzi e condizioni di pagamento

- 4.1 Determinanti sono i prezzi indicati nella conferma d'ordine del fornitore. Questi si intendono franco stabilimento e non comprendono imballo, nolo, spese postali, assicurazione del valore della merce e IVA.
- 4.2 Un'assicurazione sul trasporto è stipulata soltanto su richiesta e per conto dell'ordinante. Per gli imballi integri rispediti in porto franco è indennizzata la metà del prezzo fatturato.
- 4.3 Se non diversamente concordato, i pagamenti devono venir effettuati come segue:
a) Per i rapporti commerciali correnti, a 14 giorni data fattura con il 2% di sconto o a 30 giorni netto.
b) Per i primi rapporti commerciali e le riparazioni, anticipatamente o alla disponibilità per la spedizione. Le spese di montaggio sono pagabili al ricevimento della fattura. Le forniture parziali sono fatturate immediatamente.
- 4.4 Qualora nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto e l'esecuzione dell'ordine sopraggiungono aumenti dei costi imprevedibili per il fornitore, dovuti ad es. ad aumenti dei costi salariali o dei materiali, egli è autorizzato ad adeguare i prezzi proporzionalmente alle mutate circostanze senza tuttavia senza calcolare un utile aggiuntivo.
- 4.5 Qualora si concordi di stornare un contratto, il prezzo stabilito è immediatamente esigibile e pagabile, dedotte le spese dirette per i lavori parziali che il fornitore deve ancora eseguire fino alla completa ultimazione dei pezzi ordinati.

5. Riservato dominio

- 5.1 Il fornitore si riserva la proprietà di tutte le merci da lui fornite sino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dai contratti in essere. Rientrano tra i diritti di credito anche i crediti da assegni e cambiali, nonché i crediti da conto corrente. Se in relazione al pagamento è costituita per il fornitore una responsabilità cambiaria, il riservato dominio decade soltanto se è escluso l'essere chiamato in causa del fornitore in relazione alla cambiale.
- 5.2 Il ritiro dell'oggetto della fornitura da parte del fornitore non equivale ad un recesso dal contratto, a meno che questo non sia stato espressamente dichiarato dal fornitore.
- 5.3 L'ordinante non può né vendere, né dare in pegno né in garanzia l'oggetto della fornitura. In caso di pignoramenti, sequestri o altre disposizioni da parte di terzi deve informarne immediatamente il fornitore.
- 5.4 Ferma restando la revoca ammessa per giusta causa, l'ordinante è autorizzato a disporre dell'oggetto della fornitura nell'ambito di una normale transazione commerciale. In caso di rivendita l'ordinante cede sin da ora tutti i diritti derivanti dalla rivendita, in particolare i crediti da pagamento, ma anche gli altri diritti relativi alla vendita, pari all'ammontare finale della fattura (IVA inclusa). Ciò a prescindere che l'oggetto della fornitura sia stato rivenduto senza o dopo una lavorazione. Ferma restando la revoca da parte del fornitore ammessa per giusta causa, l'ordinante è autorizzato a riscuotere fiduciarmente i crediti ceduti. Per giusta causa il fornitore è autorizzato a rendere nota la cessione del credito ai debitori terzi anche a nome dell'ordinante. Con l'avviso della cessione al debitore terzo decade la facoltà di riscossione dell'ordinante. In caso di revoca della facoltà di riscossione il fornitore può pretendere che l'ordinante renda noti al fornitore i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni i rispettivi documenti e comunichi la cessione ai debitori.
- 5.5 La lavorazione e trasformazione dell'oggetto della fornitura da parte dell'ordinante avviene sempre per il fornitore. Il fornitore funge da produttore dei sensi del § 950 del Codice Civile tedesco senza ulteriore obbligo. Se l'oggetto della fornitura è lavorato assieme ad altri oggetti non di proprietà del fornitore, egli acquista comproprietà della nuova cosa proporzionalmente al rapporto tra il valore dell'oggetto della fornitura rispetto al valore degli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Del resto per la cosa insorgente a seguito della lavorazione vale quanto detto per la cosa fornita con riservato dominio.
- 5.6 Se l'oggetto della fornitura è confuso o commisto ad altri oggetti non di proprietà del fornitore, allora il fornitore acquisisce la comproprietà della nuova cosa proporzionalmente al rapporto tra l'importo finale della fattura dell'oggetto della fornitura e il valore degli altri oggetti confusi o commisti al momento della confusione o la commistione. Se la confusione o commistione avviene in modo tale per cui la cosa dell'ordinante è da considerarsi come cosa principale, s'intende concordato che l'ordinante trasferisce al fornitore la comproprietà pro quota. L'ordinante conserva la proprietà esclusiva o la comproprietà per il fornitore.
- 5.7 Il fornitore si impegna a svincolare le garanzie che gli spettano su richiesta dell'ordinante e a scelta del fornitore scelta, purché il loro valore realizzabile superi di oltre il 20% i crediti da garantire.
- 5.8 La domanda di apertura del procedimento d'insolvenza autorizza il fornitore a recedere dal contratto ed a pretendere l'immediata restituzione dell'oggetto della fornitura.

6. Fornitura

- 6.1 La fornitura avviene a rischio e pericolo dell'ordinante anche quando, eccezionalmente, le spese di trasporto vengono concordate come a carico del fornitore. Se è il fornitore a scegliere la modalità di spedizione, il percorso o lo spedizioniere, egli risponderà soltanto nella misura in cui in tale scelta abbia commesso una colpa grave.
- 6.2 I termini di consegna e le scadenze indicati dal fornitore non sono vincolanti, a meno che non siano stati concordati come vincolanti. Anche i termini concordati come vincolanti non sono fissi, a meno che non siano state espressamente definite come tali.
- 6.3 Il termine di consegna è determinato dagli accordi tra le parti. Il suo rispetto da parte del fornitore richiede che tutte le questioni sia tecniche che commerciali siano state chiarite tra le parti e che l'ordinante abbia adempiuto tutti gli obblighi ad esso spettanti, come ad es. la fornitura delle certificazioni o autorizzazioni richieste per legge o il versamento dell'acconto. In caso contrario, il termine di consegna si allunga proporzionalmente. Ciò non vale se il ritardo rientra nella responsabilità del fornitore.
- 6.4 I ritardi nella consegna o prestazione dovuti a forza maggiore e ad eventi imprevedibili per il fornitore e non a lui imputabili, che rendono notevolmente più difficile o addirittura impossibile la fornitura o la prestazione, non rientrano nella responsabilità del fornitore nemmeno se i termini e le scadenze concordati sono vincolanti e nemmeno se il fornitore è in mora con la consegna. Il termine di consegna si allunga in maniera corrispondente.
- 6.5 L'ordinante può recedere dal contratto o pretendere un risarcimento danni invece della prestazione soltanto se ha precedentemente fissato al fornitore una congrua dilazione con minaccia di rifiuto.
- 6.6 Se la spedizione è ritardata per ragioni rientranti nella responsabilità dell'ordinante, a quest'ultimo vengono fatturati i costi causati dalla conservazione dopo l'avviso della disponibilità alla spedizione, in caso di conservazione presso lo stabilimento del fornitore almeno lo 0,5% per ogni mese dell'importo della fattura imputabile ai pezzi immagazzinati. Il fornitore è autorizzato a conservare l'oggetto della fornitura anche al di fuori del proprio stabilimento.
- 6.7 Se il fornitore entra in mora e da ciò l'ordinante ne trae un danno, è autorizzato a pretendere un'indennità di mora forfettaria. Questa è pari allo 0,5% per ogni settimana di ritardo intera, pari tuttavia al massimo al 5% del valore della parte della fornitura complessiva che, a seguito del ritardo, non ha potuto venir utilizzata tempestivamente o secondo il contratto.
- Se l'ordinante concede al fornitore un termine congruo per la fornitura, fatte salve le eccezioni di legge, e il fornitore non rispetta tale termine, l'ordinante è autorizzato al recesso nell'ambito delle norme di legge.

7. Trappaso del rischio

- Il rischio trapassa all'ordinante al più tardi alla spedizione delle parti da fornire dallo stabilimento, anche nel caso in cui sia stata concordata una fornitura e montaggio in porto franco. Tale regolamentazione divergente vale anche qualora sia stata concordata una fissazione del prezzo per cui gli Incoterms 1990, comprese le integrazioni valide al momento della stipula del contratto, prevedono una diversa regolamentazione del trappaso del rischio.
- Se la spedizione ritarda a causa di circostanze non rientranti nella responsabilità del fornitore, il rischio trapassa all'ordinante dal giorno della disponibilità per la spedizione.
- Eventuali irregolarità causate dalla spedizione devono essere notificate per iscritto al fornitore immediatamente alla ricezione della merce.
- Forniture parziali sono ammesse, purché accettabili per l'ordinante.

8. Vizi della cosa

- 8.1 L'ordinante è tenuto ad ispezionare immediatamente ogni fornitura al momento della sua accettazione e ricevimento ed a reclamare immediatamente per iscritto presso il fornitore eventuali vizi identificabili. I vizi nascosti devono essere reclamati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta. Altrimenti la fornitura è considerata approvata.
- 8.2 Se sussiste un vizio di cui è responsabile il fornitore, questi è autorizzato al successivo adempimento e a sua scelta eliminando il vizio o fornendo una cosa esente da vizi. Se il successivo adempimento è rifiutato dal fornitore, è fallito o è inaccettabile per l'ordinante, quest'ultimo può, a sua scelta, recedere dal contratto o pretendere una riduzione del prezzo d'acquisto.
- 8.3 I diritti dell'ordinante inerenti ai vizi si prescrivono come segue a partire dalla consegna o la resa della prestazione:
- Per i variatori riportati nel catalogo variatori: 12 mesi per il funzionamento su più turni.
 - Per i motoriduttori MGS o i riduttori SMS/MGS senza motori riportati nei cataloghi MGS: 36 mesi per l'esercizio su turno unico o 18 mesi per l'esercizio su più turni.
 - Per gli azionamenti riportati nei cataloghi ServoFit® e SMS, nonché gli apparecchi elettronici POSIDRIVE® (FAS, FDS, MDS) e POSIDYN® (SDS): 24 mesi per l'esercizio su turno unico e 12 mesi per l'esercizio su più turni.
 - Per le merci acquistate dal fornitore: 12 mesi.
 - Per pezzi di ricambio o prodotti sostitutivi: 12 mesi
- 8.4 Fanno eccezioni a tali termini di prescrizione di cui sopra sono i casi di cui al punto 10.1, casi del § 438 comma 1 del Codice Civile tedesco (Fabbricati e cose per fabbricati), nonché diritti di rivalsa del fornitore in caso di fornitura finale a un consumatore. Per questi casi valgono rispettivamente i termini di prescrizione di legge.
- 8.5 Nessuna garanzia viene in particolare prestata per: impiego non adeguato o improprio dopo il trappaso del rischio, compreso montaggio non corretto dei motori nonché messa in funzione e utilizzo di materiali sostitutivi da parte dell'ordinante o di terzi, usura naturale, trattamento sbagliato o negligente, manutenzione non regolare, non osservanza delle condizioni commerciali del fornitore per la manutenzione a distanza, fluidi inadatti, condizioni d'impiego non adeguate, in particolare relativamente a influssi chimici, elettrochimici o elettrici/elettromagnetici, e a influssi atmosferici o naturali, oppure a temperature ambientali troppo elevate - a meno che non siano imputabili al fornitore.
- 8.6 Se l'ordinante o un terzo elimina dei vizi in maniera inadeguata, il fornitore non risponde dei danni da ciò discendenti. Lo stesso vale per eventuali modifiche dell'oggetto della fornitura apportate senza previo consenso del fornitore.
- 8.7 Per i diritti al risarcimento del danno derivante dal vizio della cosa vale il punto 10.

9. Vizi giuridici

- Nel caso in cui l'oggetto di fornitura comporti una violazione dei diritti di protezione industriale o dei diritti di autore di terzi, in linea di principio il fornitore dovrà procurare all'ordinante, a sue spese, il diritto all'ulteriore uso oppure dovrà modificare l'oggetto della fornitura in maniera accettabile per l'ordinante in modo che non sussista più alcuna violazione dei diritti di protezione.
- Se ciò non è possibile a condizioni economicamente congrue o entro un termine idoneo, l'ordinante è autorizzato a recedere dal contratto. Inoltre il fornitore deve esonerare l'ordinante da tutti i diritti incontestati o accertati in maniera passata in giudicato del titolare dei diritti di protezione interessato. Per i diritti al risarcimento del danno derivante dal vizio della cosa vale il punto 10.

10. Risarcimento danni

- 10.1 Il fornitore risponde senza restrizione
- di dolo e colpa grave,
 - di vizi taciuti dolosamente,
 - di lesioni vitali, del corpo o della salute,
 - ai sensi delle disposizioni della legge sulla responsabilità da prodotto e
 - di difetti per l'assenza dei quali egli abbia assunto una garanzia.
- 10.2 Il fornitore risponde di colpa lieve solamente se si tratta della violazione di obblighi contrattuali essenziali quali risultano dalla natura del contratto o la cui violazione mette a rischio l'ottenimento dello scopo del contratto. Anche allora il risarcimento del danno è limitato al danno tipico del contratto e prevedibile.
- 10.3 Una responsabilità ulteriore non sussiste.
- 10.4 La limitazione della responsabilità di cui sopra vale anche per la responsabilità personale di addetti, ausiliari, organi e rappresentanti del fornitore.
- 10.5 Per la prescrizione dei diritti al risarcimento del danno per vizio della cosa valgono le disposizioni di cui al punto 8.3 e 8.4.
- 10.6 L'obiezione di concorso di colpa è consentita al fornitore. Si ha concorso di colpa in particolare quando non vengono osservate le indicazioni del fornitore quali ad esempio le condizioni commerciali per la manutenzione a distanza.

11. Responsabilità per i vizi nelle lavorazioni di parti inviate

- Per le lavorazioni di parti inviate – quali truciolatura, trattamento termico, rettifica ecc. – il fornitore non risponde dei difetti causati dal comportamento del materiale. Se le parti inviate divengono inutilizzabili durante la lavorazione a causa di difetti del materiale o altri vizi, al fornitore devono essere risarciti i costi sostenuti per la lavorazione. Se i pezzi divengono inutilizzabili a causa di circostanze rientranti nella responsabilità del fornitore, questi si accollerà la lavorazione di pezzi sostitutivi equivalenti.

12. Ordinanze con consegna a richiesta

- Se non diversamente concordato, per un'ordinazione con consegna a richiesta per entrambe le parti è vincolante un termine di 12 mesi dalla data della conferma d'ordine. Se il quantitativo ordinato non è stato ritirato alla scadenza dei 12 mesi il fornitore concederà, previa idonea comunicazione, una dilazione del termine di quattro settimane. Se non diversamente concordato, allo scadere della dilazione l'ordinante è obbligato a ritirare e pagare i pezzi non richiesti. Allo scadere della dilazione il fornitore è anche autorizzato a ridurre il maggior sconto concesso riportandolo al quantitativo effettivamente richiesto sulla base della nuova scala sconti.

13. Compensazione e ritenzione

- L'ordinante può compensare soltanto con un credito in contropartita incontestato o accertato in maniera passata in giudicato. La rivendicazione di un diritto di ritenzione è consentita all'ordinante soltanto se derivante dallo stesso rapporto contrattuale.

14. Diritto di proprietà e diritto d'autore

- Tutti i documenti dell'offerta, i disegni, i preventivi e quant'altro rimangono di proprietà del fornitore e su richiesta devono essere restituiti. Non sussiste alcun diritto di ritenzione, a prescindere dal motivo. I documenti non devono essere resi accessibili a terzi.

15. Utilizzo del software

- Se la dotazione di fornitura comprende del software, all'ordinante è concesso il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Esso è ceduto per l'uso sull'oggetto della fornitura appositamente previsto. È vietato l'uso del software su più di un sistema.

- L'ordinante può riprodurre, rielaborare e tradurre il software o trasformarlo dal codice oggetto al codice sorgente soltanto nella misura ammessa per legge (§§ 69 a ff. della Legge sul diritto d'autore tedesca). L'ordinante si obbliga a non rimuovere le indicazioni del produttore – in particolare le note sul copyright – e a non modificarle senza previo espresso consenso del fornitore.
- Tutti gli altri diritti inerenti al software e alle documentazioni, copie comprese, rimangono del fornitore o del fornitore del software. Non è ammessa l'assegnazione di sottoliscenze.

16. Luogo d'adempimento, foro competente, legislazione applicabile

- 16.1 Luogo d'adempimento per la fornitura e il pagamento è, per entrambe le parti, esclusivamente la sede del fornitore.
- 16.2 Foro competente per ogni controversia discendente del rapporto contrattuale nonché sulla sua origine o efficacia è per i commercianti per entrambe le parti il tribunale competente per la sede del fornitore. Il fornitore può, a sua discrezione, presentare citazione anche presso la sede dell'ordinante.
- 16.3 Al rapporto contrattuale si applica la legislazione tedesca. Non si applica il diritto commerciale internazionale (CISG).